

PROMOZIONE DELLE POLITICHE PER I MINORI E I GIOVANI

TITOLO II

POLITICHE PER LA PRIMA INFANZIA E I MINORI

CAPO I

RETE SOCIO-EDUCATIVA PER LA PRIMA INFANZIA

Articolo 16

(Servizi domiciliari)

1. I Servizi domiciliari, al fine di rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie, offrono un aiuto innovativo e accogliente in ambienti domestici adeguati, attrezzati al gioco e alla vita di relazione dei bambini, rimanendo in rapporto con il sistema educativo integrato. I servizi domiciliari si articolano, in particolare, nelle seguenti tipologie:
 - a) **Educatore domiciliare: offre un servizio presso il proprio domicilio o in ambienti messi a disposizione da istituzioni scolastiche, enti locali, istituzioni religiose o altre organizzazioni no-profit, purché mantengano la connotazione di “ambiente domestico”;**
 - b) **Educatore Familiare: offre un servizio da attivarsi presso un ambiente domestico di abitazione di una delle famiglie, anche a rotazione, che fruiscono del servizio stesso;**
 - c) **Mamma Accogliente: è un servizio che valorizza le risorse auto-organizzative delle famiglie ed è effettuato da una mamma con figli in età da zero a tre anni, che accoglie presso la propria abitazione, con un tempo giornaliero concordato dalle famiglie stesse, bambini fino ai tre anni. Il servizio ha validità triennale e può essere rinnovato per un altro triennio, per portare al compimento del terzo anno di età i bambini accolti.**

LINEE GUIDA SUGLI STANDARD STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E QUALITATIVI DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 30, COMMA 1, LETT. D) DELLA L.R. 9 APRILE 2009, N. 6

2.4 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi socio-educativi per la prima infanzia e formazione permanente

Per svolgere la professione di educatore nei nidi ovvero di educatore domiciliare/familiare occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- b) diploma di Dirigente di Comunità, rilasciato dall'istituto Tecnico Femminile;
- c) maturità magistrale o diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- d) diploma di tecnico dei servizi sociali - Assistente di Comunità Infantili;
- e) diploma di laurea o specializzazione in pedagogia, psicologia o diploma di laurea in scienze dell'Educazione o della Formazione;

- f) diplomi di formazione professionale regionale, appositamente istituiti su figure professionali idonee ed inserite nel repertorio delle professioni;
- g) titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge;

Il personale educativo, oltre a un'adeguata formazione di base, deve poter fruire di una formazione permanente in servizio, in stretto raccordo con il coordinamento pedagogico distrettuale, con l'Università e altri centri particolarmente qualificati in campo nazionale, nonché di una formazione su ambiti specifici che consenta un intervento coerente in particolare nei casi di bambini disabili o in situazione di difficoltà.

Per svolgere il ruolo di coordinatore pedagogico, occorre essere in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla lettera e) ed aver maturato una esperienza pluriennale nelle diverse tipologie dei servizi socioeducativi per la prima infanzia.

Educatrice/educatore domiciliare/familiare

Per l'attivazione del servizio di educatrice/educatore domiciliare/familiare, l'educatore deve essere in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 2.4 e deve aver maturato una esperienza di almeno 100 ore di tirocinio nei servizi pubblici o convenzionati per la prima infanzia. A tale operatore è richiesta la partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati per gli operatori dei servizi per la prima infanzia, in misura di almeno 20 ore annuali.

Mamma accogliente

La mamma che svolge questo tipo di servizio deve essere in possesso almeno del diploma della scuola dell'obbligo e deve aver maturato una esperienza di almeno 100 ore di tirocinio nei servizi pubblici o convenzionati per la prima infanzia. Alla mamma è richiesta la partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati per gli operatori dei servizi per la prima infanzia, in misura di almeno 20 ore annuali.

REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI

3.10 Rapporto tra personale e bambini

Il rapporto tra personale educativo e bambini nei servizi domiciliari è così determinato:

- 1. Educatore domiciliare/familiare: non superiore a quattro bambini per ogni educatore***
- 2. Mamma accogliente: non superiore a quattro bambini, compreso i figli della mamma stessa.*

3.11 EDUCATORE DOMICILIARE

L'educatore domiciliare può accudire sino a un massimo di 4 bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi ed è indispensabile che lo stesso indichi una persona reperibile in caso di necessità. Sono consentiti due servizi di educatore domiciliare contigui a condizione che si disponga di spazi adeguati. Per attivare il servizio, l'educatore deve predisporre un progetto educativo elaborato

tenendo conto dei tempi individuali di crescita di ogni bambino e che definisca le finalità e le caratteristiche del servizio proposto.

Il progetto educativo dovrà essere approvato dal Coordinatore pedagogico del distretto sociosanitario e presentato alle famiglie per una condivisione delle finalità del medesimo.

L'ambito territoriale sociale, congiuntamente alla ASL, attesta le condizioni igienico-ambientali e l'adeguatezza degli spazi messi a disposizione dall'educatore domiciliare che devono senz'altro comprendere cucina, servizi e altri locali. L'ambiente dovrà essere accogliente, attrezzato per rispondere al gioco e alla vita di relazione per la prima infanzia e possibilmente essere dotato di pertinenze esterne.

L'educatore domiciliare può utilizzare spazi diversi dal proprio domicilio.

Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con l'educatore domiciliare e/o con organismi del Terzo Settore e prendono autonomamente accordi sulle modalità organizzative del servizio.

L'ambito territoriale sociale, sulla base della presentazione da parte delle famiglie del contratto di lavoro con l'educatore, eroga ad ogni famiglia un contributo, definito secondo criteri di congruenza ed equità rispetto alle rette degli asilo nido e servizi integrativi dello stesso Comune.

Il Distretto Sociosanitario garantisce il supporto costante del coordinatore pedagogico distrettuale e il collegamento con il sistema educativo integrato di cui all'articolo 12 della legge regionale.

3.12 EDUCATORE FAMILIARE

Le famiglie autonomamente organizzate in gruppi, in ragione dell'età dei bambini (compresa tra i 3 mesi e i 3 anni), scelgono lo stesso educatore che svolgerà il servizio presso il domicilio di uno dei bambini o a disposizione di una delle famiglie che fruiscono del servizio, concordato con le famiglie stesse anche a rotazione, ma con una periodicità indicativamente di 4 mesi, per salvaguardare la stabilità dei punti di riferimento dei bambini.

Per attivare il servizio, l'educatore deve predisporre un progetto educativo elaborato tenendo conto dei tempi individuali di crescita di ogni bambino e che definisca le finalità e le caratteristiche del servizio proposto.

Il progetto educativo dovrà essere approvato dal Coordinatore pedagogico del distretto sociosanitario e presentato alle famiglie per una condivisione delle finalità del medesimo.

Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con l'educatore e/o con organismi del Terzo Settore e prendono autonomamente accordi sulle modalità organizzative del servizio.

Il rapporto numerico non deve essere superiore a quattro bambini per ogni educatore.

L'ambito territoriale sociale, congiuntamente alla ASL, ad ogni famiglia che intenda ospitare un nido familiare, attesta le condizioni igienico-ambientali e l'adeguatezza degli spazi messi a disposizione che devono senz'altro comprendere cucina, servizi e altri locali. L'ambiente dovrà essere accogliente, attrezzato per rispondere al gioco e alla vita di relazione per la prima infanzia e possibilmente essere dotato di pertinenze esterne.

L'ambito territoriale sociale, sulla base della presentazione da parte delle famiglie del contratto di lavoro con l'educatore, eroga ad ogni famiglia un contributo, definito secondo criteri di congruenza ed equità rispetto alle rette degli asilo nido e servizi integrativi dello stesso Comune.

Il Distretto Sociosanitario garantisce il supporto costante del coordinatore pedagogico distrettuale e il collegamento con il sistema educativo integrato di cui all'articolo 12 della legge regionale.

3.13 MAMMA ACCOGLIENTE

La mamma accoglie, presso la propria abitazione, un numero massimo di quattro bambini nella fascia di età compresa tra i tre mesi e i tre anni (compresi i figli della famiglia ospitante), con un tempo giornaliero commisurato alle effettive necessità assistenziali ed educative delle famiglie. E' la mamma accogliente che si prende "cura" dei bambini.

L'ambito territoriale sociale, congiuntamente alla ASL, ad ogni mamma che intende fornire il servizio di "mamma accogliente", attesta le condizioni igienico-ambientali e l'adeguatezza degli spazi messi a disposizione che devono senz'altro comprendere cucina, servizi e altri locali. L'ambiente dovrà essere accogliente, attrezzato per rispondere al gioco e alla vita di relazione per la prima infanzia e possibilmente essere dotato di pertinenze esterne.

Il coordinatore pedagogico del distretto sociosanitario sostiene la mamma accogliente nell'elaborazione del progetto educativo che dovrà essere condiviso con la/le famiglia/e coinvolta/e nel progetto medesimo.

Per ogni bambino accolto sarà riconosciuto un concorso spese, definito secondo criteri di congruenza ed equità rispetto alle rette dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi dello stesso Comune.

Il contratto della "mamma" ha validità triennale e potrà essere rinnovato solo per un altro triennio, in modo da consentirle di portare a compimento del ciclo i bambini che essa aveva inizialmente accolto.

Il Distretto Sociosanitario garantisce il supporto costante del coordinatore pedagogico distrettuale e il collegamento con il sistema educativo integrato di cui all'articolo 12 della legge regionale.